

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "#findtheorange ONLUS"

**Art. 1**

**Denominazione - sede**

E' costituita un'associazione denominata:

"#findtheorange ONLUS"

con sede in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 9

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

**Art. 2**

**Oggetto sociale**

L'Associazione non ha fini di lucro. Scopo dell'Associazione è quello di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa svolge la propria attività nel settore della beneficenza.

Lo scopo dell'Associazione è quello di consentire, mediante il finanziamento di validi progetti e borse di studio, lo studio, lo sviluppo e la conoscenza:

- delle arti audio-visuali, della fotografia digitale, dell'uso della tecnologia digitale in relazione alle arti visuali stesse e la regia cinematografica a soggetti persone fisiche maggiorenni, di età inferiore ai trentacinque anni, residenti in Italia, che non dispongano di risorse economiche sufficienti o versino in condizioni di bisogno (in base ad adeguata documentazione e certificazione minima ISEE), che abbiano conseguito almeno un diploma di scuola superiore di secondo grado (es. licei, istituto tecnico, istituti professionali ) ovvero un diploma universitario o una laurea (es. diploma di laurea, diploma di specializzazione), riconosciuti in Italia, da non più di cinque anni dalla domanda di beneficio e presentino specifici progetti di ricerca, ritenuti meritevoli, sui temi oggetto della presente Associazione;
- delle risorse in ambito tecnologico e scientifico, nonché delle innovazioni tecnologiche ad esse connesse, per la salvaguardia e la tutela del bene della salute a soggetti persone fisiche maggiorenni, di età inferiore ai trentacinque anni, residenti in Italia, che non dispongano di risorse economiche sufficienti o versino in condizioni di bisogno (in base ad adeguata documentazione e

certificazione minima ISEE), che abbiano conseguito almeno un diploma di scuola superiore di secondo grado (es. licei, istituto tecnico, istituti professionali ) ovvero un diploma universitario o una laurea (es. diploma di laurea, diploma di specializzazione), riconosciuti in Italia, da non più di cinque anni dalla domanda di beneficio e presentino specifici progetti di ricerca, ritenuti meritevoli, sui temi oggetto della presente Associazione.

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2090.

### **Art. 3**

#### **Attività istituzionali**

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione potrà creare una o più borse di studio, destinate a finanziare, in tutto o in parte, il piano degli studi di persone fisiche maggiorenni, di età inferiore ai trentacinque anni, residenti in Italia, che non dispongano di risorse economiche sufficienti o versino in condizioni di bisogno (in base ad adeguata documentazione e certificazione minima ISEE), che abbiano conseguito almeno un diploma di scuola superiore di secondo grado (es. licei, istituto tecnico, istituti professionali ) ovvero un diploma universitario o una laurea (es. diploma di laurea, diploma di specializzazione), riconosciuti in Italia, da non più di cinque anni, che risultino meritevoli (sia dal punto di vista del rendimento scolastico pregresso, che dal punto di vista morale), e che siano intenzionati a frequentare corsi di studio aventi per oggetto:

- (i) le arti audio-visuali, la fotografia digitale, l'uso della tecnologia digitale in relazione alle arti visuali, la regia cinematografica, ovvero
- (ii) le risorse in ambito tecnologico e scientifico, nonché le innovazioni tecnologiche ad esse connesse, per la salvaguardia e la tutela del bene della salute.

L'Associazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti e come indicato dall'art. 10 comma 1 lettera c) del D.lgs 460/1997.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purchè a carattere di non prevalenza;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività commerciali marginali.

#### **Art. 4**

##### **Soci**

Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali le persone fisiche che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione ed ogni persona fisica che, di volta in volta, risulta essere socia di Osborne Clarke Studio Legale e che aderisce all'Associazione ai sensi di questo Statuto, impegnandosi a destinare all'associazione una somma annuale di importo pari a quello del proprio contributo del "5x1000" di cui alla Legge 190/2014 ovvero come definito in successive determinazioni di legge per gli esercizi finanziari a venire;

- 2) soci ordinari: si considerano tali tutte le persone fisiche che aderiranno all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto avendo pagato la quota annuale di Euro 50, ridotta ad Euro 20 per dipendenti e collaboratori di Osborne Clarke Studio Legale;
- 3) soci sostenitori: si considerano tali tutte le persone fisiche che aderiranno all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto avendo versato una quota *una tantum* non inferiore ad euro 250 oltre alla quota annuale dovuta dai soci ordinari;
- 4) soci benemeriti: si considerano tali tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che aderiranno all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto avendo versato una quota *una tantum* non inferiore ad Euro 1.000.

#### **Art. 5**

##### **Assunzione della qualifica di socio**

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

La temporaneità della partecipazione alla vita associativa è espressamente esclusa ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera h del D.lgs 460/1997.

#### **Art. 6**

##### **Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate. Il presente statuto è volto a garantire l'effettività del rapporto associativo prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ciascun socio ha diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali nei limiti del presente statuto.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Nell'aderire al presente Statuto, i Soci si impegnano ad evitare ogni e qualsivoglia situazione di conflitto di interessi tra gli stessi e l'Associazione ovvero fare in modo che l'Associazione (e gli stessi Soci) non abbiano alcun conflitto di interessi con i destinatari della beneficenza nonché con gli enti deputati alla educazione, istruzione dei beneficiari ed identificati dall'Associazione quale tramite per il perseguimento dell'oggetto sociale.

#### **Art. 7**

##### **Perdita della qualifica di socio**

I soci possono essere espulsi dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità
- 5) per non aver devoluto una somma pari all'importo del proprio contributo del 5x1000 all'associazione e ciò limitatamente alla qualifica di socio fondatore.

Le espulsioni, fatta eccezione per quella indicata al punto 5) che precede che opera automaticamente, saranno decise dall'Assemblea a maggioranza

semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri (ove costituito); il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

L'associato potrà comunque sempre recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in cui è stata inviata.

## **Art. 8**

### **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo; (il Presidente; il Vice Presidente)
- il Revisore Unico
- il Comitato Scientifico, se nominato
- il Collegio dei Probiviri, se nominato.

## **Art. 9**

### **Assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 7 giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo

lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n. 7 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Revisore Unico e del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa la delega ed il soggetto delegato non può rappresentare più di un socio per delega.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

## **Art. 10**

### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 o 5 membri, a decisione dell'Assemblea.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci fondatori.



Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- k) nominare il Segretario;
- l) verificare lo status socio-economico di coloro che chiederanno di partecipare all'assegnazione delle borse di studio ovvero di beneficiare dei

finanziamenti;

m) richiedere il parere del Comitato Scientifico, ove necessario, in relazione ai compiti a quest'ultimo destinati e principalmente per la definizione delle iniziative, la selezione dei giurati e la formulazione nel dettaglio del contenuto delle borse di studio.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno n. 2 Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammesso l'intervento alle riunioni del Consiglio con mezzi di telecomunicazione.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

## **Art. 11**

### **Presidente dell'associazione**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo).

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente spetta il compito di:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

#### **Art. 12**

##### **Vice Presidente dell'associazione**

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

#### **Art. 13**

##### **Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica 3 esercizi e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo

definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

#### **Art. 14**

##### **Revisore Unico**

Il Revisore Unico, è nominato tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali, dai soci fondatori e mancando costoro dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano.

Egli/Ella vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste dalla legge, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa.

Egli/Ella partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dall'organo amministrativo. Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, il Revisore avrà accesso, in qualsiasi momento agli atti amministrativi dell'associazione.

#### **Art. 15**

##### **Collegio dei Probiviri**

L'assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da 3 Membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

#### **Art. 16**

##### **Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- b) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

#### **Art. 18**

##### **Entrate**

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 17;
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

#### **Art. 19**

##### **Bilancio**

L'esercizio della Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e

finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio sociale.

## **Art. 20**

### **Utili della gestione**

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve ed i fondi costituiti con gli stessi dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Art. 21**

### **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento, il patrimonio della Associazione verrà devoluto ad

altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.

## **Art. 22**

### **Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Associazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Associazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo della Associazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale l'organo ne richieda espressamente il parere; inoltre lo stesso Comitato Scientifico è competente nel definire il tema delle iniziative, nella selezione dei giurati e per la formulazione nel dettaglio del contenuto delle borse di studio

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Associazione.

Le cariche dei membri del Comitato Scientifico sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

## **Art. 23**

### **Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

EDOARDO TEDESCHI

CHIARA CLERICI sigillo